



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data **23 APR. 2019** Deliberazione N. **214**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente **Dott. Marco MARSILIO**

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. FEBBO Mauro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. FIORETTI Piero | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LIRIS Guido Quintino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI' Nicoletta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l'a. s. 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

- Visti**
- gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;
 - la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
 - le sentenze della Corte Costituzionale:
 - › n. 200 del 24 giugno 2009, depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009;
 - › n. 92 del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011;
 - › n. 147 del 4 giugno 2012 depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012;

- Visti** altresì:
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione

amministrativa", art. 21;

- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 138, c. 1, lettera b);
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L. 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 "Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, c. 632;
- la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", art. 13; .
- la L. 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art. 64;
- la L. 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 "Adozione delle Linee Guida, di cui all'Allegato A) dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- la L. 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", art. 19, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", art. 4, comma 69;

- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- la L. 8 novembre 2013, 128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

- la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che, al comma 85, art. 1, conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica;

- la L. 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- i Decreti Legislativi in data 13 aprile 2017, nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 attuativi di otto delle nove deleghe contenute nella richiamata L. n. 107/2015;

Visti

inoltre:

- la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 "Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";

- l'Accordo in data 12.5.2011 tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;

- la L.R. 27.06.2008 n. 10 che all'articolo 4 definisce come montani o parzialmente montani i comuni il cui territorio è classificato montano ai sensi della legge statale ed indicati nella Tabella A allegata alla predetta Legge Regionale;

- la nota n. prot. 100190 del 22.11.2016 a firma del Dirigente pro-tempore del Servizio Istruzione DPG010 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo che riafferma l'applicazione dei criteri in deroga, di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito in Legge n. 211/2011, e successive modifiche ed integrazioni, anche ai comuni definiti parzialmente montani ai sensi del citato articolo 4 della L.R. 27.06.2008 n. 10 ;

Richiamata

la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 "Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale", come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 ("D.G.R. 15.2.2011, n. 97 "Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale" - Modifiche e integrazioni");

Vista

la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 "Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale", con cui - in esito a un processo di concertazione condotto nell'ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica; nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l'obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d'istruzione - che assicuri un'offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell'efficacia e dell'efficienza nella distribuzione dell'offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;

Richiamati

- la D.G.R. 28.09.2018, n. 711 "Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l'a.s. 2019/2020";

- la D.G.R. 28.12.2017, n. 997 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2019-2020";

Considerato

che, in vista della definizione del Piano regionale della rete scolastica 2020/2021, sia necessario, nel rispetto dei richiamati "Indirizzi", puntualizzare le disposizioni essenziali in relazione sia al dimensionamento delle istituzioni scolastiche che all'offerta d'istruzione e formazione, nonché aggiornare le indicazioni concernenti procedure e tempi;

Considerato

altresì che in attuazione dell'art. 1, co. 66, L. 13 luglio 2015, n. 107 sono stati costituiti nel territorio regionale n. 10 Ambiti territoriali (3 Aq, 3 Ch, 2 Pe, 2 Te);

Considerato

inoltre, in attesa dei dati aggiornati che l'USR procurerà entro il mese di giugno 2019 in relazione alla situazione dell'organico di diritto definitivo a.s. 2019/20, che l'allegato "A", parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, *"Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale per l'a.s. 2020/2021"*; è stato elaborato, come da intese intercorse nella seduta del 16.11.2018 del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale, sulla base degli ultimi dati disponibili alla data odierna relativi all'organico di diritto a.s. 2018/19 come forniti dal competente USR nel mese di giugno 2018, debitamente autorizzando le Province a tener conto delle situazioni, nel frattempo, eventualmente già mutate o che si ritiene per certo che muteranno sulla base dei dati aggiornati dell'elaborando organico di diritto a.s. 2019-2020,;

| | |
|------------------|---|
| Ritenuto | per quanto sopra esposto, di approvare l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, <i>"Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale per l'a.s. 2020/2021"</i> ; |
| Dopo | puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente; |
| Dato atto | del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento "Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università" e dal Dirigente del Servizio "Istruzione" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento; |
| Udito | il Relatore; |

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

1. Di approvare l'allegato "A" recante *"Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale della rete scolastica per l'a.s. 2020/2021"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prevedere che eventuali rettifiche al suddetto Allegato, concernenti errori materiali o, comunque, mere precisazioni potranno essere apportate con provvedimento del competente Dipartimento "Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università".
3. Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali de L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel BURAT e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.

DIPARTIMENTO:

SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

SERVIZIO: Istruzione – DPG010

UFFICIO: Politiche dell'istruzione, Rete scolastica – U1

L'Estensore

Dott. Luigi Copertino

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luigi Copertino

(firma)

per Il Dirigente del Servizio
Vacante
Il Dirigente Istruttore

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(firma)

Il Componente la Giunta

Fioretti Piero

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2020/2021.

PREMESSA

Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli *"Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale"*, approvati con D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011, in esito a un processo di concertazione condotto nell'ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 e revisionato con D.G.R. 22.1.2013, n. 36. Negli *"Indirizzi"* sono state definite le linee-guida di carattere generale, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l'obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d'istruzione – che assicuri un'offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali – con i principi dell'efficacia e dell'efficienza nella distribuzione dell'offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa.

L'attuale assetto della rete scolastica regionale è stato da ultimo definito con la D.G.R. n. 997 del 20.12.2018 per quanto concerne sia il dimensionamento che l'offerta di istruzione.

Il quadro delle competenze in materia d'istruzione non risulta aver subito variazioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7.6.2012, con cui è stata ribadita la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni come delineata nelle precedenti sentenze, in base alla distinzione fra "norme generali" (riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e "principi fondamentali" della materia istruzione (che l'art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente). Per l'analisi di dettaglio di tale sentenza si rinvia alle *"Indicazioni operative per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l'a.s. 2013/2014"*, approvate con D.G.R. n. 588 del 18.9.2012.

In base alla L. 7.4.2014, n. 56 (*"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*) le Province continuano ad esercitare le funzioni di *"programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale"* (art. 1, co. 85, lett. c).

Sul tema del dimensionamento è altresì intervenuta la L. 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», le cui deleghe sono riportate nel paragrafo seguente, che, all'art. 1, co. 66, prevede che, a partire dall'a.s. 2016/2017, gli Uffici Scolastici Regionali, entro il 30.6.2016, su indicazione del MIUR, sentiti le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo conto delle specificità delle aree montane delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

In attuazione di detta previsione normativa sono stati costituiti nel territorio regionale n. 10 Ambiti territoriali (3 Aq, 3 Ch, 2 Pe, 2 Te).



1. LE DELEGHE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, RECANTE: «RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI».

La legge n. 107/2015 ha previsto ai commi 180¹ e 181 dell'unico art. 1, nove deleghe al Governo incentrate sui seguenti ambiti di riferimento:

- redazione di un nuovo Testo unico in materia di istruzione;
- formazione iniziale (quale percorso universitario occorre intraprendere per diventare docenti);
- riforma del sostegno per i soggetti con disabilità;
- revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
- creazione di un sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni (costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione);
- diritto allo studio;
- promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali, teatrali, coreutica e cinematografici e sostegno alla creatività connessa alla sfera estetica;
- revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;
- adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato.

Ad oggi risultano attuate otto deleghe che di seguito si riportano:

Formazione iniziale: ridefinizione dei criteri di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Riforma del sostegno per i soggetti con disabilità

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Diritto allo studio e potenziamento della carta dello studente

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e sostegno alla creatività connessa alla sfera estetica

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche all'estero

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

¹ "Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge."



Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Redazione di un nuovo Testo unico in materia di istruzione

Trattasi dell'unica delega non ancora attuata.

Il Governo dovrà procedere ad una riorganizzazione della legislazione scolastica, semplificandola e adeguandola alla giurisprudenza costituzionale dell'Unione Europea. Dovrà pertanto redigere un nuovo testo unico che oltre a contenere le disposizioni del decreto legislativo 297/94 racchiuda anche le altre fonti normative in materia d'istruzione, riorganizzare le leggi per materie omogenee, adeguare il dettato normativo al quadro nazionale e dell'Unione Europea, fare chiarezza su quali sono le leggi abrogate.



2. IL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE

Negli "Indirizzi" sopra richiamati si era evidenziato come- il capitale umano sia un fattore prioritario per la competitività, avendo un ruolo essenziale per la capacità endogena di una regione di generare sviluppo e attrarre investimenti dall'esterno; pertanto il rafforzamento dell'istruzione e della formazione è un intento centrale dell'azione del governo regionale.

La programmazione della rete scolastica regionale assume, quindi, particolare rilievo, in quanto fattore essenziale per un progressivo conseguimento delle finalità suindicate. In tale prospettiva si ribadisce l'interconnessione fra le operazioni che presiedono al dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e quelle dirette a una organizzazione ottimale dell'offerta formativa; ambedue devono essere pensate nell'ambito di una unica strategia, diretta a sviluppare i presupposti affinché il sistema educativo regionale risulti sempre più adeguato alle esigenze dei soggetti che ne fanno parte e dell'intera comunità abruzzese. Per tale motivo la-programmazione della rete scolastica regionale diventa anche l'occasione ottimale per avviare una forte riflessione su quanto è stato fatto e sul futuro del sistema educativo regionale, tenendo debitamente conto degli ambiti che necessitano di azioni sistematiche, quali, in particolare, i temi del sistema educativo professionalizzante e dell'apprendimento permanente come sistema territoriale integrato.

Questi temi possono essere implementati attraverso alcune scelte prioritarie, fra le quali si ritiene di annettere particolare rilievo al potenziamento degli interventi di alternanza scuola-lavoro, oggi oggetto di particolare attenzione nella citata L. n. 107/2015: all'art. 1, co. 7, lett. o). Fra gli obiettivi delle istituzioni scolastiche autonome è incluso quello dell'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, che viene esteso dagli istituti tecnici e professionali anche ai licei. L'alternanza scuola-lavoro, per assicurare una effettiva ricaduta sulla qualità dell'apprendimento, dovrà essere costruita sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni delle imprese del territorio e le esigenze formative degli studenti, con la duplice finalità di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro e di orientarli in vista delle future scelte formative e professionali. A tali ambiti si aggiungono altre tematiche più strettamente inerenti la vita della scuola, ad esempio l'integrazione degli alunni disabili: oppure l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

Da tener presente, infine, l'andamento demografico pressoché costante del numero complessivo di alunni nella regione, che, quindi, mostra una tendenza di lungo periodo, peraltro coerente con quella nazionale.

Connesso, sia pure parzialmente, a tali fenomeni, quello della dispersione assume un rilievo particolare. La prospettiva deve essere quella di un organico approccio alle materie sopra accennate, che dovrebbe costituire la base di una auspicata visione strategica complessiva del sistema educativo regionale che individui le linee portanti da attivare.



3. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA: LA NORMATIVA

Il D.L. n. 104/2013 (conv., con modificazioni, con L. 128/2013) all'art. 12 (*"Dimensionamento delle istituzioni scolastiche"*), co. 1, prevede l'inserimento del c. 5-ter all'art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (come convertito in L. 15.7.2011, n. 111) stabilendo che *"A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis."*

Allo stato, non risultando sancito l'accordo anzidetto e in mancanza dell'emanazione del conseguente decreto da parte del MIUR, è da ritenere che continuino a permanere vigenti le disposizioni dei commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98.

Precisamente,

- il co. 5, come modificato dall'art. 4, co. 69, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.
- il co. 5-bis, comma inserito dall'art. 4, co. 70, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, successivamente, modificato dall'art. 12, co. 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

In estrema sintesi i co. 5 e 5-bis predetti stabiliscono che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, né possono essere assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Si ricorda che la L.R. Abruzzo 27.06.2008 n. 10 all'articolo 4 definisce come montani o parzialmente montani i comuni il cui territorio è classificato montano ai sensi della legge statale ed indicati nella Tabella A allegata alla predetta Legge Regionale e che, pertanto, come riaffermato nella nota n. prot. 100190 del 22.11.2016, a firma del Dirigente pro-tempore del Servizio Istruzione DPG010 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo; anche per i comuni parzialmente montani valgono i criteri di deroga di cui alle norme sopra richiamate.



4. IL PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2020-2021

La perdurante criticità del quadro normativo generale che presiede alla materia rende più che mai necessario e opportuno mantenere una stretta concertazione, a livello regionale, con l'U.S.R. e, a livello provinciale, con gli Ambiti Territoriali del medesimo, dato che il processo di programmazione deve tener conto di una pluralità di elementi, fra i quali uno dei più rilevanti è, appunto, la disponibilità sul territorio del personale docente e ATA.

Ciò premesso,

- ❖ si confermano gli "Indirizzi" e la normativa in essi richiamata per quanto ancora vigente (con particolare riferimento al D.P.R. 20.3.2009, n. 81 ("Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112") e s.m.i.;
- ❖ si rammenta che i Piani provinciali dovranno essere predisposti in base ai punti A, B, C, D, E ed F declinati al § 3 dei suddetti "Indirizzi", con l'ovvia sostituzione, al punto A, degli estremi della D.G.R. ivi citata con quelli della citata D.G.R. n. 997/2018.

4.1 Dimensionamento nel I e nel II Ciclo

Tenuto conto – in attesa dei dati aggiornati che l'USR procurerà entro il mese di giugno 2019 in relazione alla situazione dell'organico di diritto definitivo a.s. 2019/20 – che sulla base degli ultimi dati disponibili alla data odierna relativi all'organico di diritto a.s. 2018/19:

- a seguito delle operazioni di razionalizzazione svolte a partire dall'a.s. 2009/2010, la media regionale di studenti per I.S.A. risulta pari a n. 889 unità (cfr. tabella di seguito riportata), dato in leggera diminuzione; sono due le province con media superiore a 900 (Pescara n. 958, Teramo n. 947). La provincia dell'Aquila ha una media di studenti per I.S.A. pari a n. 775 e la provincia di Chieti ha una media di studenti per I.S.A. pari a n. 882;
- sussistono ancora n. 5 I.S.A. con numero di studenti inferiore a 400 alunni e n. 36 I.S.A. con numero di studenti da 400 a 599 (cfr. tabelle di seguito riportate); in ambedue i casi la maggior parte di tali I.S.A. è ubicata in Comuni montani;

si formulano le seguenti direttive:

I criteri per il dimensionamento delle I.S.A. del I Ciclo d'istruzione permangono quelli stabiliti al § 4, punto I. dei citati "Indirizzi". A tal proposito si rileva che, in relazione al processo di verticalizzazione verso gli Istituti Comprensivi (I.C.), residuano n. 8 Direzioni Didattiche (4-AQ, 2-CH e 2-PE) e n. 2 Scuole medie di II grado (AQ). Si ritiene, pertanto, che si debba proseguire lungo il percorso intrapreso.

I criteri per il dimensionamento delle I.S.A. del II Ciclo d'istruzione permangono quelli stabiliti al § 4, punto II. dei citati "Indirizzi", come declinato da II.1 a II.3.

Per ambedue i cicli d'istruzione sarà comunque necessario perseguire, in relazione alle caratteristiche territoriali, il raggiungimento di almeno numero 400 o 600 studenti per I.S.A, secondo la normativa vigente per l'assegnazione del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

L'attuale assetto della rete scolastica ricomprende n. 12 Istituti Omnicomprensivi (I.O.); sembra necessario fare una ponderata riflessione su tale fenomeno, riguardo al quale si torna a ribadire la necessità di un'applicazione fedele della normativa vigente (cfr. art. 2, co. 3, D.P.R. n. 233/1998), che prevede, quale requisito per la costituzione degli I.O., la sussistenza di peculiari situazioni (ambiti territoriali che si trovino in condizioni di particolare isolamento: piccole isole, comuni montani, aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche).

4.2 Offerta nel II ciclo d'istruzione:

- Si richiamano espressamente i punti II.4 e II.5 del § 4 dei suindicati "Indirizzi".
- Si rammenta quanto condiviso in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale (T.T.I.), nella riunione del 18.12.2012, precisamente in ordine alla necessità di un attento monitoraggio sulle scelte effettuate in precedenza, da farsi entro il periodo di due anni, quantificato quale lasso di tempo necessario per poter individuare quali di dette scelte possano essere confermate e, quali, invece, debbano essere riesaminate. Si ravvisa, pertanto, che gli esiti di una ponderata riflessione in proposito, supportata dai dati statistici necessari, costituiscano la base propedeutica alla definizione dei piani provinciali di un'offerta effettivamente aderente alle necessità dei territori e a prospettive di sviluppo di medio-lungo termine. A tal riguardo si auspica che i Piani provinciali prevedano, sulla base della relazione



tecnica dell'USR, la soppressione degli indirizzi che negli ultimi due anni scolastici hanno registrato un numero di iscrizioni inferiore a 15 nelle classi prime.

• In sede di formulazione di proposte attinenti i percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, sarà opportuno, anche con riferimento alle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, emanate ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 5/2012, conv. in L. 4.04.2012, n. 35, ed approvate con l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26.09.2012 e recepite dal Decreto MIUR del 7.2.2013, tener presente la prospettiva dei poli tecnico-professionali, che dovranno caratterizzarsi proprio per uno stabile e organico raccordo fra filiere formative statali e regionali (compresi gli Istituti Tecnici Superiori e i Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e filiere produttive, nel rispetto delle specificità territoriali.

Fermo rimanendo quanto sopra richiamato secondo le previsioni cogenti dei vigenti "Indirizzi", per un migliore esito del procedimento di dimensionamento e di modulazione dell'offerta formativa si auspica:

- per gli Istituti sottodimensionati del I e II ciclo di istruzione, allo scopo di limitare il numero delle sedi scolastiche date in reggenza, che le proposte dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica prevedano prioritariamente la possibilità di aggregare gli istituti dello stesso ciclo di istruzione e le cui due sedi principali risultino distanti non più di 40 km;
- per le proposte di istituzione di nuovi indirizzi di studio del II ciclo di istruzione che le stesse:
 - non contemplino nuovi indirizzi di studio già presenti in analoghi istituti della stessa città o in città distanti meno di 20 km., in modo da garantire l'adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre Province, nonché la completezza e complementarietà dei percorsi secondo una articolazione adeguata che eviti sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti in altri istituti,
 - siano supportate, all'atto della richiesta, da dichiarazione del Dirigente Scolastico dell'istituto proponente con la quale il medesimo, assumendosene ogni relativa responsabilità, attesti che l'istituto possiede idonei spazi per ospitare le aule fino al termine del ciclo di studi nonché i laboratori, se richiesti dal curriculum di studio, già funzionanti o in fase avanzata di allestimento (con previsione di termine finale di completamento entro il 1° settembre dell'anno di riferimento),
 - siano accompagnate da una relazione tecnica nella quale si evidenzino le ragioni sociali e didattiche alla base della nuova proposta formativa (con particolare rilievo all'esplicitazione dell'interesse del territorio di competenza alla costituzione del nuovo indirizzo, anche in riferimento alle prospettive occupazionali), approvata dal Consiglio di Istituto della scuola proponente,
 - siano coerenti con l'identità dell'Istituto proponente, affinché l'offerta formativa non risulti costituita da una somma indistinta di indirizzi ma si sostanzii in competenze e saperi congruenti,
 - siano concordate fra Province interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti,

Al fine di consentire l'attivazione di una corretta procedura da seguire per le proposte di nuovi indirizzi di studio nell'ambito della procedura relativa al Piano della rete scolastica per l'a.s. 2020/2021, si ritiene opportuno precisare che quanto sopra auspicato nulla innova in ordine alla competenza delle Amministrazioni Provinciali nella formulazione dei rispettivi Piani ed alla procedura da seguire per la loro determinazione. Le Istituzioni Scolastiche, eventualmente interessate all'attivazione di ulteriori indirizzi di studio, dovranno, pertanto, far pervenire le richieste, corredate dalla documentazione suggerita nel presente paragrafo 4.2 "Offerta nel II ciclo di istruzione", esclusivamente alle Province di appartenenza, le quali avranno il compito di valutarne l'inserimento nel Piano Provinciale, qualora, dopo aver attuato le opportune concertazioni a livello territoriale, ritengano la proposta coerente con il quadro complessivo dell'offerta formativa delineato per il territorio di propria competenza. Preme in proposito evidenziare, altresì, che l'eccessiva proliferazione di indirizzi, con conseguente frammentazione dell'offerta formativa, appare in contraddizione con le finalità del riordino del secondo grado, il cui obiettivo primario è di perseguire l'equilibrio territoriale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni rispetto a quanto già esistente. Tale fenomeno, indubbiamente, crea disorientamento nelle scelte di prosecuzione degli studi che gli alunni e le loro famiglie si apprestano a compiere, in particolare nei casi in cui risultano attivati indirizzi di studio collocati in istituzioni scolastiche limitrofe o comunque troppo vicine le une alle altre. In merito bisogna inoltre sottolineare come la proliferazione di nuovi indirizzi di studio, quando non corrisponde a reali esigenze del territorio, determina non poche difficoltà nelle procedure di formazione delle classi e di gestione delle risorse di organico. Per quanto esposto si richiede che i soggetti in indirizzo operino scelte coerenti con le effettive necessità territoriali ed adeguate alle reali disponibilità logistiche e strumentali.



- che le bozze dei Piani provinciali siano effettivamente presentate per l'esame del TTI regionale entro il 30 giugno 2019 e diano conto dei risultati emersi nelle concertazioni con le Istituzioni, le Parti Sociali e gli altri Soggetti dei rispettivi territori, gli Ambiti Territoriali dell'USR e le Istituzioni scolastiche.



5. PROCEDURE E TEMPI

In relazione alle procedure si specifica quanto segue:

◆ Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla definizione dei rispettivi Piani in conformità con le precedenti disposizioni e a seguito di un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le Istituzioni, le Parti Sociali e gli altri Soggetti interessati dei rispettivi territori e, laddove necessario, anche a livello interprovinciale, nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Al riguardo, ed in osservanza di quanto sancito dal Consiglio di Stato (cfr., Sez. VI, sent. n. 6179/2011 e Sez. VI, con sent. n. 5427/2015) si evidenzia peraltro il necessario pronunciamento sul Piano di dimensionamento della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 233/1998, norma vigente la cui abrogazione è subordinata, ex art. 24, co. 1, lett. d), D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*), all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 1, co. 1, del medesimo D.P.R., non ancora emanato.

In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che nell'iter approvativo del Piano della rete scolastica "l'intervento degli organi provinciali (...) non si caratterizza per l'espressione di una volontà di carattere *lato sensu* programmatico, ma si traduce in concreto nella mera recezione del contenuto – pressoché vincolato – di valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla conferenza provinciale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 233 del 1988 [*rectius* 1998] in relazione a dati fattuali sulla cui obiettiva consistenza gli organi provinciali non dispongono di effettivi poteri di interventi o di modifica" (cfr. Sez. VI, sent. n. 6179/2011).

Le citate sentenze del Consiglio di Stato escludono, inoltre, all'origine dei fatti di causa, la competenza dei Consigli provinciali all'adozione dei Piani di dimensionamento della rete scolastica in quanto non rientrante nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo politico amministrativo di cui all'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, né nel novero degli atti fondamentali di competenza consiliare di cui al comma 2 del medesimo art. 42.

Nella predisposizione dei suddetti Piani sarà curata la necessaria interrelazione fra le proposte concernenti il dimensionamento della rete scolastica e quelle relative all'ampliamento dell'offerta, tenuto conto dell'obiettivo "limite esterno" a una programmazione efficace costituito dalle condizioni dell'edilizia scolastica e delle risorse materiali e tecnologiche esistenti, da cui, tuttavia, non si potrà prescindere ai fini della praticabilità delle proposte avanzate. Questi ultimi due aspetti sono strettamente connessi – e, in parte ne costituiscono le condizioni preliminari – per l'implementazione di due linee direttive che la Regione intende perseguire – in proficua collaborazione con le Province e i Comuni per gli ambiti di rispettiva competenza – nella prospettiva di una sempre maggiore valorizzazione di ciò che la scuola può offrire alla società: la generalizzazione del prolungamento degli orari di apertura delle sedi scolastiche anche oltre i tempi strettamente dedicati alla didattica e la revisione delle localizzazioni di dette sedi nelle aree urbane, con l'obiettivo di promuoverne una sempre più stretta interazione con l'utenza di riferimento.

◆ Prima della formale adozione dei Piani provinciali la Regione attiva un'ultima fase di confronto, nell'ambito del T.T.I., per un esame complessivo e per una verifica della compatibilità generale delle proposte avanzate; a conclusione di tale fase il T.T.I. fornisce parere motivato, obbligatorio ma non vincolante, sui suddetti Piani provinciali.

◆ Le Province approvano formalmente i rispettivi Piani, che trasmettono alla Regione insieme con i relativi atti deliberativi, corredati dei necessari allegati a supporto delle decisioni assunte; in particolare:

✓ alle proposte riferite al dimensionamento del I ciclo d'istruzione devono essere allegati gli atti deliberativi di tutti i Comuni interessati;

✓ alle proposte concernenti il dimensionamento del II ciclo di istruzione e l'offerta d'istruzione deve essere allegata la documentazione probante a sostegno delle scelte operate, con riferimento, rispettivamente, ai richiamati punti II.1, II.2 e II.3 e ai punti II.4 e II.5 del § 4 dei citati "Indirizzi".

◆ La Regione approva il Piano regionale della rete scolastica per l'a. s. 2020-2021 sulla base dei Piani Provinciali, assicurandone il coordinamento, nel rispetto di eventuali, nuove disposizioni che intervenissero a modificare il quadro normativo generale di riferimento.

◆ La Regione trasmette il provvedimento di approvazione del suddetto Piano regionale all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.



In relazione ai tempi si prevede il seguente cronoprogramma:

| | |
|--|---------------------------|
| Adozione della Deliberazione di Giunta Regionale concernente le disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale della rete scolastica per l'a. s. 2020/2021. | Entro fine aprile 2019 |
| Trasmissione alla Regione delle bozze dei Piani Provinciali. | Entro fine giugno 2019 |
| Riunione del T.T.I. per l'esame dei suddetti Piani. | Entro fine settembre 2019 |
| Trasmissione alla Regione degli atti deliberativi delle Province, corredati dei prescritti allegati, concernenti l'approvazione dei Piani Provinciali. | Entro fine ottobre 2019 |
| Adozione della Deliberazione di Giunta Regionale concernente il piano regionale della rete scolastica per l'a. s. 2020-2021. | Entro il 30 novembre 2019 |



DATI DI SINTESI DEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE AL 1° 9.2018.

La presente tabella – salvo il dato relativo al “Piano regionale della rete scolastica anno scolastico 2019-2020” di cui alla D.G.R. n. 997/2018 – e quelle seguenti sono state elaborate sulla base degli ultimi dati disponibili alla data della DGR cui è allegato il presente Allegato A relativi all’organico di diritto a. s. 2018/19, in attesa dei dati aggiornati in relazione alla situazione dell’organico di diritto definitivo a.s. 2019/20 e che, non appena disponibili, saranno comunicati tempestivamente dalla Regione alle Province.

Esiti dei dimensionamenti già effettuati (riduzioni del numero di Autonomie Scolastiche)

| DD.GG.RR. | AQ | CH | PE | TE | Tutte le Province |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 – Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni – anno scolastico 2009/2010”. | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”. | 10 | 3 | 5 | 6 | 24 |
| D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”. | 6 | 13 | 7 | 11 | 37 |
| D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014. – Province di Chieti, Pescara e Teramo”. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.G.R. 22.1.2013, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014. – Provincia dell’Aquila”. | 9 | - | - | - | 9 |
| D.G.R. 30.12.2013, n. 999 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2014-2015. | 1 | 5 | - | - | 6 |
| D.G.R. 23.12.2014, n. 874 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016. | - | - | 2 | - | 2 |
| D.G.R. 29.01.2016, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2016-2017. | - | 2 | - | 2 | - |
| D.G.R. 26.01.2017, n. 25 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2017-2018. | - | - | - | - | 0 |
| D.G.R. 28.12.2017, n. 845 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2018-2019 | - | - | - | - | 0 |
| D.G.R. 20.12.2018, n. 997 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2019-2020 | 1 | - | - | * | - |
| Totali | 32 | 27 | 20 | 23 | 102 |

*con il Dimensionamento di cui alla D.G.R. 20.12.2018 n. 997 relativamente alla Provincia di Teramo si è aggiunta una autonomia scolastica in coincidenza con lo sdoppiamento dell’I.I.S. “A. Zoli” di Atri in un I.I.S. Tecnico Professionale denominato “A. Zoli” ed un Polo Liceale.



Istituzioni Scolastiche Autonome per tipologia e per provincia

| Provincia | I Ciclo | | | Totale I Ciclo | II Ciclo | Istituti Omnicomprensivi | Convitti Nazionali | Centri Prov. Istruzione Adulti | Totale |
|-----------|---------|------|------|----------------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| | I.C. | D.D. | S.M. | | | | | | |
| AQ | 24 | 4 | 2 | 30 | 12 | 4 | 1 | 1 | 48 |
| CH | 33 | 2 | 0 | 35 | 18 | 4 | 1 | Interprovinciale 1 | 58 |
| PE | 28 | 2 | 0 | 30 | 14 | 3 | 0 | | 48 |
| TE | 27 | 0 | 0 | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| Regione | 112 | 8 | 2 | 122 | 57 | 12 | 3 | 3 | 197 |

Nelle tabelle seguenti sono contenute elaborazioni basate sugli ultimi dati pervenuti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. Pertanto, nel frattempo, alcune situazioni potrebbero essere cambiate sicché le Province, con il supporto dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali, nell'elaborazione dei Piani di competenza, in attesa dei dati aggiornati, terranno conto delle situazioni già mutate o di cui si ritiene certo il mutamento sulla base dell'emanando organico di diritto dell'a.s. 2019/2020.

Istituzioni Scolastiche Autonome - Dimensione media per provincia

| Province | Totale Alunni | Totale I.S.A. (con esclusione dei CPIA) | Dimensione media |
|----------|---------------|--|------------------|
| AQ | 36.459 | 47 | 775 |
| CH | 51.208 | 58 | 882 |
| PE | 45.049 | 47 | 958 |
| TE | 39.790 | 42 | 947 |
| Regione | 172.506 | 194 | 889 |

I dati sono relativi all'organico di diritto e non comprendono i CPIA.

Istituzioni Scolastiche Autonome per numero di alunni

| Numero di alunni | Numero I.S.A. |
|------------------|---------------|
| Fino a 399 | 6 |
| Da 400 a 599 | 36 |
| Da 600 a 999 | 81 |
| Da 1.000 in su | 71 |
| Totale | 194* |

* Sono esclusi i CPIA

Istituzioni Scolastiche Autonome fino a 399 alunni per provincia e ciclo d'istruzione

| Prov. | I Ciclo | II Ciclo | I.O. | Convitti Nazionali |
|---------------|---|------------------------------------|--|--------------------|
| AQ | 1 - I.C. B. Croce - Pescasseroli (292) | 0 | 1 - I.I. Sec. Celano (333) (Omnicomprensivo) | 0 |
| CH | 1 - I.C. "B. Croce" Quadri (297) | 0 | 0 | 0 |
| PE | 1 - I.C. Seafa (395) | 0 | 0 | 0 |
| TE | 1 - I.C. Cellino Attanasio (335) | 1 - LAD F.A. Grue - Teramo (68) | 0 | 0 |
| Totali | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALE | 6 | | | |



Istituzioni Scolastiche Autonome 400-599 alunni per provincia e ciclo d'istruzione

| Prov. | I Ciclo | II Ciclo | I.O. | Convitti Nazionali |
|-------|--|--|---|--|
| AQ | 11 - IC Balsorano (405) - IC G. Tedeschi – Pratola Peligna (576) - IC I. Silone – Luco dei Marsi (564) - IC. Navelli (477) - IC G. Di Girolamo – Magliano dei Marsi (512) - IC S. Giovanni Bosco – Gioia dei Marsi (416) - IC. U. Postiglione – Raiano (589) - IC Serafini L. Di Stefano – Sulmona (599) - IC. Comenio – Scoppito (574) - I.C. A. B. Sabin – Capistrello (424) - IC. E. Mattei – Civitella Roveto (510) | 3 - IIS. G. Galilei – Avezzano (531) - IPAA Serpieri – Avezzano (437) - IIS Patini – Liberatore – Castel di Sangro (588) | 1 - Mons. E. De Panfilis – Roccaraso (409) | 0 |
| CH | 4 (di cui n. 1 sottodimensionata) - C.D. M. Della Porta – Guardiagrele (578) - I.C. Castiglione – Carunchio (531) - I.C. “P. Borrelli” – Tornareccio (552) - I.C. Orsogna (sottodimensionato 585) | 3 (di cui n. 2 sottodimensionati) - Algeri Marino – Casoli (532) - R. Mattioli - S. Salvo (517) (sottodimensionato) - U. Pomilio – Chieti (sottodimensionato 426) | 1 - I.O. N. Da Guardiagrele – Guardiagrele (585) | 0 |
| PE | 4 - IC L.C. Paratore - Penne (541) - IC San Valentino (402) - IC Civitella Casanova (400) - IC M. Giardini – Penne (454) | 2 - IIS. L. Da Penne – M. dei Fiori – Penne (477) - IIS. G. Marconi Penne (424) | 0 | 0 |
| TE | 4 (di cui 1 sottodimensionati) - IC Valle del Fino – Castiglione Messer Raimondo (572) - IC Bellante (sottodimensionato 543) - IC Civitella Torricella – Civitella del Tronto (553) - IC Campli (520) | 2 (sottodimensionati) - LS G. Milli – Teramo (sottodimensionato 586) - IIS Pascal Comi Forti – Teramo (sottodimensionato 478) | 0 | 1 (sottodimensionato) - M. Delfico – Teramo (541) |
| Tot. | 23 (di cui 2 sottodimensionate) | 10 (di cui 4 sottodimensionate) | 2 | 1 (sottodimensionata) |
| Tot. | 36 (di cui 7 sottodimensionate) | | | |



